

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
 concernente la concessione di assegni familiari complementari
 ai contadini delle regioni di montagna

(del 21 febbraio 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 1. gennaio 1960 è entrata in vigore la nuova legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959, che fissa a Fr. 20,— al mese l'assegno minimo per ogni figlio.

Per contro la prestazione prevista dalla legge federale concernente gli assegni ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna del 20 giugno 1952 / 20 dicembre 1957, è tuttora di Fr. 15,— al mese per ciascun figlio che dà diritto agli assegni. Si verifica pertanto, in sede cantonale, la disparità di trattamento in materia di assegni familiari tra i contadini di montagna e i lavoratori non agricoli, denunciata dalla mozione Rossi-Bertoni e firmatari, del 2 dicembre 1959.

I.

NECESSITA' DELL'INTEGRAZIONE CANTONALE

I motivi che resero necessario il versamento degli assegni federali¹⁾ sono particolarmente validi per il nostro Cantone, dove, a causa della modesta consistenza delle aziende agricole di montagna, le difficoltà d'esistenza dei contadini sono notevoli e inducono questa categoria di lavoratori autonomi a trascurare e spesso ad abbandonare definitivamente l'attività agricola per guadagnarsi da vivere nei più vicini centri urbani di produzione.

Per le particolari condizioni economiche e geografiche del Cantone Ticino, al nostro contadino di montagna non è nemmeno sempre possibile di trovare una occupazione accessoria che gli consenta in pari tempo di mantenere in efficienza la modesta azienda agricola familiare e rimanere legato al paese. Infatti i centri industriali sono rari e spesso lontani: certe valli, poi, sono tagliate fuori letteralmente dalle zone dove trovasi qualche industria.

Non si vuole evidentemente affermare che il versamento degli assegni familiari sia sufficiente per risolvere questo problema: tuttavia esso ci sembra una delle misure necessarie per frenare il rattristante esodo dalla terra: esso permette, in qualche misura, di migliorare le condizioni di vita dei contadini di montagna che hanno a loro carico numerosi minorenni, e attenua la differenza tra il livello d'esistenza in montagna e quello del piano.

Per queste considerazioni abbiamo ritenuto opportuno di sottoporvi, per la vostra approvazione, l'annesso disegno di legge che, oltre ad evitare la suddetta disparità di trattamento tra i beneficiari degli assegni familiari cantonali e i beneficiari di quelli federali, gioverà ad una categoria di indipendenti che merita di essere particolarmente protetta.

In un primo momento avevamo ritenuto che questo problema avrebbe trovato sollecita ed adeguata soluzione in sede federale. Infatti, la Commissione

¹⁾ Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1952 sul disegno di legge concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna FF 1952 - 129.

federale degli esperti, incaricata di esaminare l'introduzione di un ordinamento federale degli assegni familiari, ha riservato ampia trattazione a questa materia²⁾. Essa si è pronunciata anche in favore della concessione degli assegni familiari ai contadini del piano.

Tuttavia questa legge federale non sembra di prossima attuazione: perciò s'impone, almeno per la categoria dei contadini di montagna, il provvedimento da noi proposto, tanto più che l'ultimo progetto di legge federale sottoposto nel gennaio 1961 ai Cantoni non prevede nessun aumento dell'assegno per i figli.

II.

LEGISLAZIONI CANTONALI VIGENTI

Rileviamo che i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Berna hanno emanato da tempo delle leggi sugli assegni familiari agli agricoltori indipendenti.

Pur divergendo fortemente su parecchi punti essenziali, queste disposizioni cantonali prevedono generalmente delle prestazioni di notevole entità.

Per esempio il *Cantone Ginevra*, che non è sottoposto alla legge federale, in virtù del suo regime cantonale soddisfacente³⁾, prevede un assegno variabile da un minimo di Fr. 25,— ad un massimo di Fr. 35,— al mese, a seconda dell'età del figlio, più un'indennità di Fr. 300,— all'anno per la formazione scolastica e di Fr. 200,— per assegno di nascita.

Per il finanziamento sono prelevati contributi dagli agricoltori (persone fisiche e giuridiche) e dal « Fond d'aide à la famille »: gli oneri non coperti da dette entrate sono a carico dello Stato.

Nel *Cantone di Vaud*⁴⁾ ,oltre gli assegni federali, sono previsti i seguenti assegni complementari annui:

- Fr. 150,— per famiglia con 1 figlio
- Fr. 300,— per famiglia con 2 figli
- Fr. 450,— per famiglia con 3 figli
- Fr. 600,— per famiglia con 4 figli
- Fr. 750,— per famiglia con 5 figli e più.

Il finanziamento è assicurato da un contributo di solidarietà delle persone fisiche e giuridiche che svolgono nel Cantone un'attività indipendente nell'agricoltura. Il contributo massimo è del 2 % del reddito aziendale. Il Cantone versa un sussidio uguale ai contributi incassati, al massimo, però, Fr. 500.000,— all'anno.

Nel *Cantone Vallese*⁵⁾ è previsto un assegno complementare di Fr. 10,— al mese per ogni figlio. Il finanziamento, che si basa sulla capacità economica dell'azienda, è assicurato dai contributi degli agricoltori (persone fisiche e giuridiche) e dalle sovvenzioni dello Stato.

²⁾ Cfr. Rapport de la Commission fédérale d'experts chargée d'examiner l'institution d'un régime fédéral d'allocations familiales, pag. 133 e seg.

³⁾ Cfr. Legge del Cantone di Ginevra sugli assegni familiari agli agricoltori indipendenti del 2 luglio 1955, legge federale 20 giugno 1952, articolo 24.

⁴⁾ Cfr. Decreto del Gran Consiglio del Cantone di Vaud, del 10 dicembre 1957, che istituisce un aiuto alla famiglia degli agricoltori e viticoltori con redditi modesti.

⁵⁾ Cfr. Legge sugli assegni familiari ai contadini indipendenti del Cantone Vallese, del 6 febbraio 1958.

Nel *Cantone di Berna*⁹⁾ ai contadini di montagna è concesso un assegno complementare per l'economia domestica di Fr. 15,— al mese. Per il finanziamento sono prelevati contributi dai datori di lavoro nell'agricoltura, nella misura del 0,5 % dei salari versati.

L'importo non coperto da tali contributi è a carico del Cantone in ragione di quattro quinti e dei Comuni in ragione di un quinto.

Come appare da questo breve riassunto, le prestazioni concesse dai suddetti Cantoni sono in genere più estese ed elevate di quelle previste dal nostro disegno di legge: il finanziamento è tuttavia parzialmente sopportato dagli agricoltori.

Il nostro progetto, che per la limitata estensione nell'importo dell'assegno e nel numero dei beneficiari richiede mezzi notevolmente inferiori, dispensa i contadini da qualsiasi contributo e pone a totale carico dello Stato l'onere derivante dall'applicazione della legge.

III.

BENEFICIARI E MISURA DELL'ASSEGNO

L'assegno complementare è concesso per i figli e i minorenni che danno diritto agli assegni familiari ai contadini di montagna, in conformità della legislazione federale. La cerchia dei beneficiari è così circoscritta a una ben determinata categoria di richiedenti, appunto perchè la prestazione cantonale ha carattere esclusivamente integrativo.

L'assegno complementare dovrebbe ammontare a Fr. 5,— al mese, per ogni figlio o minorenne. Abbiamo previsto la riduzione o la soppressione del supplemento cantonale in caso di modificazione della legislazione federale perchè, qualora l'assegno federale fosse aumentato dopo l'entrata in vigore dell'annesso disegno di legge, la lamentata disparità di trattamento tra i contadini di montagna e i salariati ritornerebbe d'attualità.

Infatti se, per ipotesi, l'assegno federale fosse aumentato a Fr. 20,— al mese per ogni figlio, il contadino beneficerebbe di un assegno federale e cantonale di complessivi Fr. 25,— al mese di contro ai Fr. 20,— previsti per i salariati dalla legge cantonale del 24 settembre 1959.

IV.

ORGANIZZAZIONE

L'applicazione della legge sugli assegni familiari complementari dovrebbe essere affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS, alla quale già compete il versamento degli assegni federali ai contadini di montagna.

Trattandosi di un ordinamento concernente la protezione della famiglia, esso entra nell'ambito degli altri compiti che, a' sensi dell'art. 63, quarto capoverso della LAVS, il Cantone può affidare alla CCC/AVS, riservata l'approvazione del Consiglio federale.

La contabilità della Cassa cantonale di compensazione AVS terrà un conto separato per l'amministrazione del fondo cantonale degli assegni complementari, come praticato per gli altri compiti ausiliari già ad essa affidati, e cioè l'am-

⁹⁾ Cfr. Legge sugli assegni familiari nell'agricoltura del Cantone di Berna, dell'8 luglio 1958.

ministrazione della Cassa cantonale per gli assegni familiari ai salariati e l'aiuto complementare ai vecchi e ai superstiti.

Le spese di amministrazione per questo nuovo compito, che si prevedono modestissime, saranno valutate giusta le prescrizioni federali per la gestione dei compiti ausiliari affidati alle Casse di compensazione, e messe a carico dello Stato.

V.

ONERI FINANZIARI E COPERTURA

Presentemente le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari federali ai contadini di montagna, incluse le spese di amministrazione sostenute dalle Casse di compensazione per il pagamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e un terzo dai Cantoni⁷⁾.

Il computo di dette spese, a' sensi dell'art. 1 del decreto del Consiglio federale del 21 maggio 1954, si basa sull'importo degli assegni familiari pagati nel corso dell'anno precedente.

Per l'esercizio 1959 la partecipazione del nostro Cantone (compresa quella concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli) fu di complessivi franchi 96.189,—.

A questo onere, imposto dalla legge federale vigente, si dovrà aggiungere, per l'applicazione dell'annesso disegno di legge, quello per il versamento degli assegni familiari complementari ai contadini di montagna. La valutazione di questa nuova spesa può essere fatta con molta approssimazione.

Considerando ad esempio i dati dell'esercizio 1959⁸⁾ rileviamo che 681 persone, con 1696 figli, hanno beneficiato degli assegni federali ai contadini di montagna.

L'importo complessivo degli assegni versati in ragione di Fr. 15,— al mese per ogni figlio, fu di Fr. 305.391,—.

Un assegno complementare cantonale di Fr. 5,— al mese per ogni figlio (pari quindi ad un terzo dell'assegno federale) avrebbe causato allo Stato, per il 1959, un aggravio di Fr. 101.797,— (305.391 : 3).

Nell'esercizio 1960 furono versati ai contadini di montagna assegni per un importo di Fr. 291.693,—.

Siccome il numero dei beneficiari e dei figli è generalmente costante, il nuovo onere dello Stato può essere valutato in Fr. 100/105.000,— all'anno circa comprese le spese di amministrazione.

VI.

ENTRATA IN VIGORE

Considerato che la denunciata disparità di trattamento tra i salariati e i contadini si è manifestata fin dal 1. gennaio 1960, e ravvisata l'urgenza di porvi rimedio per le suddette ragioni di politica sociale, abbiamo previsto di dare effetto retroattivo alla novella legislativa, a decorrere dal 1. gennaio 1961.

Anche dal profilo tecnico e organizzativo, la concessione degli assegni complementari con effetto retroattivo non comporterà difficoltà particolari, trattandosi di una prestazione integrativa di assegni familiari già attribuiti da tempo ad una ben definita categoria di beneficiari.

⁷⁾ Cfr. Articolo 19 Legge federale 20 giugno 1952 / 20 dicembre 1957.

⁸⁾ Cfr. Rendiconto del Dipartimento delle opere sociali, gestione 1959, pag. 31.

Per le ragioni esposte vi invitiamo ad adottare l'annesso disegno di legge. Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e signori Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. segr. di Stato :
Zorzi

Disegno di

LEGGE

circa la concessione di assegni familiari complementari
ai contadini delle regioni di montagna

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 21 febbraio 1961 n. 942 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Gli assegni familiari complementari (detti in seguito assegni complementari) sono prestazioni sociali aventi lo scopo di proteggere la famiglia dei contadini di montagna.

Natura e scopo
dell'assegno

Art. 2

Hanno diritto agli assegni complementari, in conformità delle disposizioni che seguono, i contadini di montagna al beneficio degli assegni previsti dalla legge federale del 20 giugno 1952 concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna e dalle relative disposizioni esecutive (dette in seguito legislazione federale).

Beneficiari

Art. 3

L'assegno complementare è concesso per i figli e i minorenni che danno diritto agli assegni familiari ai contadini di montagna, in conformità della legislazione federale.

Diritto
dell'assegno

Art. 4

1. L'assegno complementare ammonta a Fr. 5,— al mese per ogni figlio o minorenne.
2. Esso può essere ridotto o soppresso, in caso di modificazione della legislazione federale.

Importo
dell'assegno

Art. 5

1. L'applicazione della presente legge è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS, conformemente all'art. 63, quarto capoverso, della legge federale sull'AVS.

Organizzazione

2. Sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo d'applicazione della legge federale sull'AVS, del 28 gennaio 1948.

Art. 6

Domanda
di assegno

La domanda degli assegni familiari federali ai contadini di montagna, presentata sul modulo ufficiale, vale come domanda per gli assegni complementari.

Art. 7

Finanziamento

Gli oneri finanziari derivanti al Cantone dall'applicazione della presente legge sono a carico del bilancio cantonale.

Art. 8

Contabilità

1. Lo Stato anticipa alla Cassa cantonale di compensazione AVS i mezzi necessari per il pagamento degli assegni complementari e la copertura delle spese di amministrazione.
2. Gli assegni complementari e le spese di amministrazione sono registrati in conti separati nella contabilità della Cassa cantonale di compensazione AVS.

Art. 9

Diritto
sussidiario

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono per analogia le disposizioni della legislazione federale, le quali si applicano, in particolare, al pagamento degli assegni complementari, alla restituzione degli assegni complementari indebitamente ricevuti e al ricupero degli assegni complementari non ricevuti.

Art. 10

Disposizioni
penali

Gli articoli dall'87 al 91 della legge federale sull'AVS del 20 dicembre 1946 sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

Art. 11

Entrata
in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1961.